



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO

Via Roma, 19

SETTORE AFFARI GENERALI

082762003

email protocollo@bagnoli-laceno.it

PEC protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu

Prot.n. 10153

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ORDINANZA REGIONE CAMPANIA N. 77 DEL 05.10.2020 DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI, BAR E RISTORANTI

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato l'**ordinanza n. 77 del 05.10.2020** contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio. Sono previsti, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, i seguenti obblighi:

1) È fatto obbligo ai **bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari** di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato.;

2) **Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione** (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

Sono altresì confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 76 del 3.10.2020, ivi compreso:

- l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti, approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

- la proroga di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di misurazione della temperatura, l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del c.p. le violazioni delle disposizioni della detta Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.

Bagnoli Irpino, 06.10.2020



Il Sindaco
(Avv. DI CAPUA Teresa Anna)
Teresa Anna Di Capua